

STATUTO

**ASSISTENZA PLUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ENUNCIABILE ANCHE
COOP.PLUS
SOC.COOP.SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA TAVERNA 129
Numero REA: PC - 163936
Codice fiscale: 01456800331
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2007 - Statuto completo	2
--	---

prendendo la parola il Presidente scioglie l'odierna assemblea alle ore venti.

Scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio completato su quasi cinque facciate di due fogli, quest'atto viene da me letto al comparente che lo approva e sottoscrive alle ore venti e minuti cinque.

Firmati:

Agosti Paride - Francesco Astrua Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 62767/15449

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita ai sensi della L. 381/1991, con sede nel comune di Piacenza (PC) la Società cooperativa denominata **«ASSISTENZA PLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE»**, enunciabile anche **«COOP. PLUS SOC. COOP. SOCIALE»**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,

di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 con particolare riguardo ai soci portatori di handicap, tossicodipendenti, ex carcerati, ex semiliberi, emarginati e devianti in genere.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto lo stesso lavoro viene inteso come strumento fondamentale di riabilitazione del soggetto, nel caso specifico del soggetto svantaggiato, al fine di migliorare le proprie abilità sociali attraverso il contatto con l'ambiente esterno evitando e superando l'isolamento e la sfiducia. La cooperativa si pone, pertanto, quale obiettivo il recupero di competenze di auto efficacia intesa come capacità da parte dell'individuo di riconoscersi ed estrinsecare le proprie attitudini e ciò al fine di modificare la propria condizione, attraverso il proprio agire; nel caso specifico, attraverso la propria capacità lavorativa, acquisendo così, la possibilità/capacità di autoanalizzarsi in modo del tutto concreto ed attraverso risultati tangibili.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende svolgere, in

proprio o per conto di ditte private ed Enti Pubblici ed altri organismi loro rappresentativi, tramite appalti o trattative private, raggiungendo anche con gli stessi programmi concordati di intervento, le seguenti attività:

A. SETTORE SOCIO SANITARIO - ASSISTENZIALE - EDUCATIVO

A1. attività di servizi di assistenza di base e specifica, sostegno, riabilitazione, rivolti alle persone anziane, in stato di bisogno, agli invalidi, ai portatori di handicap, sia a carattere domiciliare che presso centri specializzati, di accoglienza, centri diurni, comunità, ospizi e simili; servizi di badantato;

A2. servizi di riabilitazione, prestazioni volte a rafforzare l'autonomia individuale, a prevenire la non autosufficienza, mirati a mantenere la persona anziana nel proprio contesto familiare; prestazioni infermieristiche;

A3. servizi educativi e ricreativi a favore dell'infanzia, dei minori, e di persone che si trovino in condizioni sociali che determinino uno stato di bisogno o di emarginazione;

A4. gestione diretta e/o in appalto di appositi centri;

A5. gestione di asili nido, scuole d'infanzia, centri di gioco ed ogni altra tipologia di servizio sia continuativo che temporaneo volto all'educazione ed all'assistenza della prima infanzia;

A6. gestione servizi di accompagnamento, trasporto e simili di bambini e di soggetti in stato di bisogno; stipula di convenzioni e instaurazione di rapporti con strutture sanitarie, sociali, culturali, istituti di formazione (pubblici e/o privati), professionisti ed operatori del settore;

A7. attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale e del contesto sociale in cui opera la cooperativa;

A8. attività di formazione e consulenza rivolte al proprio interno e/o ad operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi ed assistenziali, ad utenti dei servizi socio-sanitari ed educativi, ovvero a soggetti che abbiano interesse per tali servizi.

B. SETTORE INSERIMENTO LAVORATIVO

B1. ATTIVITA' DI CURA DEL VERDE, la Cooperativa intende gestire servizi di ideazione, realizzazione e manutenzione di aree e spazi verdi, giardini sia pubblici che privati;

B2. ATTIVITA' DI IGIENE AMBIENTALE, attraverso la

prestazione di servizi di pulizia in genere, la pulizia di aree pubbliche e private, la gestione di isole ecologiche, la raccolta dei rifiuti, differenziata e non;

B3. ATTIVITA' DI INFORMATICA, attraverso l'offerta di servizi di caricamento dati, stampa e mailing;

B4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE / INSERIMENTO LAVORATIVO, attraverso la gestione di interventi formativi specifici alle persone svantaggiate e non; promuovere, organizzare e gestire studi, ricerche, formazione (professionale e non) e autoformazione, progetti, corsi, seminari, incontri, conferenze, convegni, attività didattica, biblioteca, concorsi letterari, fotografici, etc, sportelli informazione;

B5. ATTIVITA' DI CUSTODIA, attraverso l'organizzazione e la gestione di servizi di parcheggio di autoveicoli in aree pubbliche o private, di servizi di sorveglianza, portierato e guardiania;

B6. ATTIVITA' ARTIGIANALE, attraverso la gestione di laboratori artigianali di qualsiasi tipo, la produzione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti, nonché l'espletamento di attività artigianali di servizi quali servizi di tintoria, lavanderia, sartoria e rammendo;

B7. ATTIVITA' DI COMMERCIO, attraverso la gestione e la conduzione di pubblici esercizi, esercizi commerciali per la vendita al pubblico, al minuto e all'ingrosso di qualsiasi genere merceologico, ivi compreso il commercio equo e solidale;

B8. ATTIVITA' DI APICOLTURA, attraverso l'allevamento di api, la produzione di miele, di propoli, pappa reale e derivati;

B9. ATTIVITA' DI EDITORIA attraverso la realizzazione, la stampa e la diffusione di qualsiasi tipo di pubblicazione;

B10. ATTIVITA' DI GESTIONE DI SPAZI PUBBLICITARI e della relativa concessione e la realizzazione dei supporti pubblicitari stessi; volantinaggio, promoter nei punti vendita;

B11. ATTIVITA' DI LAVORAZIONE E DI ASSEMBLAGGIO PER CONTO TERZI di prodotti o di parti di prodotti di qualsiasi genere: industriale, artigianale, commerciale;

B12. TRASLOCHI E SERVIZI DI TRASPORTO: traslochi in genere e autotrasporto di merci per c/terzi; trasporto di persone, anche disabili e/o non autosufficienti, per conto proprio o per conto terzi; allestimenti e montaggi;

B13. LOGISTICA: servizi di facchinaggio, gestione di

magazzini, confezionamento merci, stoccaggio merci, piking, movimentazione merci, presa e consegna plichi e pacchi;

B14. MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE: supporto e affiancamento nella gestione e costruzione della relazione tra operatori di enti pubblici / imprese private, istituti di credito, associazioni varie (es. sindacati di lavoratori / datori di lavoro, ecc.) ed emigrati, tramite convenzioni / contratti, inserimento emigrati nel tessuto sociale; servizi di mediazione interculturale rivolti a minori ed adulti; animazione, progettazione, organizzazione e gestione di eventi di promozione interculturale e transculturale come: feste tipiche, mostre, spettacoli, manifestazioni, attività musicali e sportive, gemellaggi, ristorazione, catering etnico, import - export di prodotti vari e relativa commercializzazione, acquisto, noleggio, distribuzione e produzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, informatiche, audiovisive ed altro materiale, noleggio di mezzi di trasporto, giochi, corsi di attività manuali ed artigianali, cucina etnica, ed altre iniziative artistiche, culturali e ricreative di volta in volta ritenute opportune;

B15. ASSISTENZA ED INFORMAZIONE sulle leggi vigenti nello stato Italiano: disbrigo pratiche amministrative in genere con particolare riferimento agli adempimenti da porre in essere con Enti Pubblici (quali ad esempio Questura e Prefettura) e Privati (quali ad esempio i datori di lavoro);

B16. ATTIVITA' DI RACCOLTA E CERNITA DI QUALSIASI MATERIALE.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A e B, anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni in materia, verranno gestite separatamente dal punto di vista amministrativo.

Con apposite deliberazioni dell'assemblea dei soci la cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 L. 31/1/92 n. 59.

La cooperativa, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle potenzialità lavorative dei soci, potrà acquisire appalti di servizi da terzi ed enti in genere.

La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo, agricolo,

commerciale, turistico o di servizio in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi oppure il possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative o licenze di esercizio.

Su delibera dell'Organo Amministrativo la società potrà aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, finanziaria e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

c) potrà partecipare a gare d'appalto e/o licitazioni private indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo sviluppo delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici interessati allo sviluppo della cooperazione;

d) contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;

e) effettuare a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamente presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi.

La raccolta dovrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale ed alla gestione dell'impresa mutualistica.

La Cooperativa rilascerà ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito.

Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci verranno disciplinate le modalità di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri:

- determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici;
- determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi;
- determinazione delle modalità e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto.

I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovrà, altresì, comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell'art. 3 del Decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d'ora automaticamente recepite nel presente statuto.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel D.L. n. 95/1974 convertito nella legge n. 216/1974 e modificato con l'art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77, nella legge 2 gennaio 1991 n. 1,

nonché nel D.L. 143 del 3 maggio 1991, coordinato con legge di conversione 5 luglio 1991 n. 197.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti :
 - preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
 - titoli di studio/professionali idonei per ricoprire le mansioni loro affidate;
- b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;
- d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

I soci dovranno possedere i requisiti necessari per l'appartenenza alle varie categorie, sia per quanto concerne le attitudini professionali e fisiche, sia per quanto concerne le situazioni di «svantaggio».

Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

I soci dovranno possedere i requisiti necessari per

l'appartenenza alle varie categorie, sia per quanto concerne le attitudini professionali che fisiche. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare fra soci e Cooperativa quale realizzazione dello scopo mutualistico, potrà assumere tutte le forme previste dalle normative vigenti in materia.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, solo soci lavoratori, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo Amministrativo, nei limiti di legge, ed inserita in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria

speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476 comma 2 e 3 del codice civile.

Per quanto concerne il diritto al ristorno, i soci appartenenti a questa categoria speciale non possono esserne esclusi, ma potrà essere limitata, con apposito regolamento interno, la misura del ristorno rispetto agli altri soci cooperatori, anche in ragione dei costi sostenuti dalla Cooperativa per la formazione e/o l'inserimento degli stessi. Il regolamento interno potrà inoltre prevedere che il ristorno non possa essere imputato ad aumento del capitale sociale nelle varie forme previste dall'art. 2545 sexies comma 3 c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del completamento del periodo di formazione / inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura

dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.
I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, possono diventare Soci Onorari della Cooperativa con delibera dell'Organo Amministrativo. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Organo Amministrativo, anche non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.
I Soci Onorari devono essere nominati dall'Organo Amministrativo e ratificati dall'Assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto né di elettività nelle cariche sociali.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha

autorizzato la domanda;

- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente della società richiedente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione e ogni altro documento richiesto dall'Organo Amministrativo della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta .

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo l'Organo Amministrativo obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni stesse.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione

del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalla Assemblea o dall'Organo Amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

La perdita della qualità di socio comporta automaticamente anche la cessazione del rapporto mutualistico in essere tra socio e Cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura

dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà decidere, su richiesta dell'interessato, se far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dal regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Quando ricorrono particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Organo Amministrativo ha la facoltà di non escludere i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato (e rivalutato).

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, (eventualmente rivalutate), nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei

conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 200,00 (duecento/00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata dall'Assemblea dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del

precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge, ivi compresa qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere integrata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui alle lettere b) e d) sono sempre indivisibili; la riserva di cui alla lettera c) potrà essere restituita al socio così come previsto dal precedente art. 13, le riserve di cui alla lettera e) potranno essere divisibili e/o indivisibili a seconda della legge e/o della deliberazione che ha determinato la loro costituzione.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Nei limiti previsti dall'art. 2545 quinquies c.c., e previa delibera favorevole dell'Assemblea ordinaria dei soci, potranno essere assegnate ai soci diversi dai soci cooperatori eventuali riserve divisibili

appositamente costituite ed identificate come tali in sede di loro costituzione.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7; controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro, 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Ai sensi dell'art. 2529 c.c., su parere favorevole dell'Assemblea ordinaria dei soci, l'Organo Amministrativo può, sotto condizioni di legge, disporre l'acquisto o il rimborso di proprie quote.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- ☐ erogazione diretta;
- ☐ aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- ☐ emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi Sociali)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (esempio fax o e-mail), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se eletti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne stabilisce i compensi;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e ne stabilisce i relativi compensi;

- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha un luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nei casi di scioglimento e di liquidazione della Società occorrerà invece la presenza diretta o per delega della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto sia in prima

che in seconda convocazione.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci Onorari partecipano alle Assemblee della Cooperativa con voto consultivo.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi consecutivi e scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La durata in carica dell'Amministratore Unico sarà stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o due Vice presidenti.

Gli Amministratori sono sempre rieleggibili.

Art. 33 (Competenze e Poteri dell'Organo Amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- b) curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; nella relazione allegata al bilancio consuntivo deve indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni

genere inerenti all'attività sociale;

f) deliberare e concedere avalli cambiari fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

g) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se eletto, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

A favore degli Amministratori che percepiscano emolumenti diversi dei gettoni di presenza, l'Assemblea dei soci può deliberare la corresponsione di un trattamento di fine mandato.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente o ai Vicepresidenti.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento della Camera di

conciliazione della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ricade la sede, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto, sono devolute alla cognizione arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, il lodo non è impugnabile.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a

norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla L. 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmati

Agosti Paride - Francesco Astrua Notaio